

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **68/1973** (ECLI:IT:COST:1973:68)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **15/05/1973**; Decisione del **16/05/1973**

Deposito del **23/05/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6675**

Atti decisi:

N. 68

SENTENZA 16 MAGGIO 1973

Deposito in cancelleria: 23 maggio 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 140 del 30 maggio 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma, e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1971 dal

tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di De Vito Enzo, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 29 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale a carico di Enzo De Vito, il tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma, e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato in diritto:

Rispetto allo stesso art. 3 della Costituzione (e ad altri numerosi articoli: 1, 2, 4, 28, 35, 54, 97, 98 e 113), la questione, in ordine all'art. 341 (e all'art. 344) del codice penale, è stata dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972, che ha fatto pure richiamo alla precedente sentenza n. 109 del 1968; ed è stata poi, conseguentemente, dichiarata la manifesta infondatezza della stessa questione con le ordinanze n. 6 e n. 61 del 1973.

Orbene, pur riguardando la presente ordinanza di rimessione, oltre all'art. 341 (oltraggio a pubblico ufficiale), anche l'art. 336 cod. pen., nel quale l'incriminazione è sorretta dalla medesima ratio (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), non vengono prospettati profili né addotti argomenti nuovi che inducano la Corte a modificare la sua consolidata giurisprudenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 165 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.